

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 35 DEL 19/02/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

(X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

() decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Comunale, li 19/02/2014

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

Copia della presente deliberazione nr. 35 del 19/02/2014 è pubblicata, ai sensi dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e ai seguenti uffici:

- Ufficio Segreteria – Affari Generali - Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigente Settore 5 (Affari legali).

Dalla Residenza Comunale, li 25/02/2014

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

TRIBUNALE DI RIMINI - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO NOTIFICATO IN DATA 29.07.2013 8PROT. N. 24213). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove, del mese di febbraio, alle ore 09:10 nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	CIBELLI LEO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P
6	SIGNORINI FABRIZIO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Gli Assessori Sanchi, Galvani e Signorini sono presenti dalle ore 08:30.

Alle ore 09.00 entra il Sindaco.

Alle ore 09:10 entra il Vice Sindaco.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Alle ore 09:20 entra l'Assessore Ubalducci.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 41 (proponente: Sindaco) predisposta in data 17/02/2014 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 17/02/2014 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere Non necessario - Non richiede Impegno/Accertamento per la Regolarità Contabile espresso in data 17/02/2014 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. Pierpaolo Deluigi;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. - di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 41

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 DEL 17/02/2014

TRIBUNALE DI RIMINI - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO NOTIFICATO IN DATA 29.07.2013 8PROT. N. 24213). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA

OGGETTO: Tribunale di Rimini – Atto di citazione in appello notificato in data 29.07.2013 (prot. n. 24213). Costituzione in giudizio e nomina legale.

Premesso:

- che con atto di citazione ex artt. 615 e ss. c.p.c. notificato in data 21.11.2011 (prot. n. 32187) la sig.ra OMISSIS citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Rimini il Comune di Cattolica per l'annullamento dei fermi amministrativi di beni immobili registrati, previa sospensione degli stessi, per presunti importi dovuti, e degli atti ad essi prodromici, conseguenti al mancato pagamento delle cartelle esattoriali relative ai verbali di accertamento di violazione nn. 86625 del 20.06.2001, 4394 del 14.09.2002, 4440 del 22.09.2002, 5086 del 20.10.2002 e 39859 del 19.06.2007 tutti emessi dalla Polizia Municipale di Cattolica, per la violazione del Codice della Strada;
- che il Comune di Cattolica si costituiva in giudizio per mezzo del Comando del Corpo di Polizia Municipale di Cattolica, con comparsa di costituzione depositata all'udienza del 30.03.2012;
- che con sentenza n. 87/2013 del 19.09.2012 il Giudice di Pace di Rimini si è così pronunciato: *“Dichiara l'incompetenza per valore e per materia del Giudice di Pace adito essendo competente il Tribunale di Rimini. Ad ogni modo, per quanto il merito della*

vertenza, Rigetta l'opposizione attorea sicchè infondata e conferma i provvedimenti impugnati. Condanna parte attrice a rimborsare alla Corit – Riscossioni Locali spa le spese tutte di causa che liquida in complessivi € 1000,00, oltre Iva e Cpa e di rimborsare a tutti gli altri convenuti le spese di causa nella misura di € 500,00 ciascuno, oltre Iva e Cpa.”;

Visto l'atto di citazione notificato presso la civica residenza in data 29.07.2013 (prot. n. 24213) con cui la sig.ra OMISSIS ha proposto appello innanzi al tribunale di Rimini “*per la riforma della sentenza n. 87/13, pronunciata dal Giudice di Pace di Rimini, Dott. Loddo Luigi Giuseppe, in data 19.09.2012, depositata in data 28 gennaio 2013, R.G. 1554/12, non notificata.*”;

Visti i motivi del suddetto appello: “*Eccezione di illegittimità di dichiarazione di copia conforme all'originale omessa pronuncia. Incompetenza per valore – errata pronuncia. Prescrizione dei crediti eccepita . Omessa pronuncia. Inesistenza giuridica delle notificazioni postali violate dell'art. 26 D.P.R. 602/73 – omessa e/o non corretta pronuncia. Tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - errata pronuncia. Notificazioni cartelle e ingiunzioni fiscali – irritualità eccepite – omessa pronuncia. Inesistenza giuridica delle notificazione dei preavvisi dei fermi – omessa pronuncia. Omessa prova delle notificazioni dei fermi amministrativi – omessa pronuncia. Censura ex art. 100 c.p.c. - omessa pronuncia. Previsione ex art. 57 D.P.R. 602/73 – errata pronuncia. Danno da fermo tecnico – quantificazione liquidazione in forma equitativa.*”;

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dall'appellante: “*-concedere la sospensione della sentenza impugnata, in attesa dell'esito del procedimento, inaudita altera parte; -riformare la sentenza gravata e per l'effetto dichiarare nullo e privo di giuridico effetto gli atti impugnati, con susseguenti annullamenti; -ordinare all'Agente della Riscossione di provvedere alla cancellazione dei fermi amministrativi in discussione, a proprie spese; -condannare l'Agente della Riscossione al risarcimento di ogni danno subito in conseguenza dei fermi amministrativi illegittimamente azionati, da liquidarsi secondo valutazione equitativa, laddove accertato; -condannare gli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente e del precedente ricorso, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.*”;

Vista la nota dell'Avvocato coordinatore prot. n. 26458 del 20.08.2013;

Vista la nota del Comando di Polizia Municipale di Cattolica prot. n. 30442 del 27.09.2013;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 07/2014 del

14.02.2014, contenente la proposta di conferimento dell'incarico legale;

Visti gli atti del procedimento;

Ritenuto necessario ed opportuno costituirsi nel suddetto giudizio al fine di opporsi alle pretese giudiziali della ricorrente e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;

Visto l'art. 13 della Convenzione ("Fondo per collaborazioni professionali e per la pratica forense presso l'Ufficio di Avvocatura");

Vista la Determinazione n. 2/Ufficio Legale del 07.01.2014 e relativo contratto di incarico professionale per attività di patrocinio giudiziale dei Comuni convenzionati per l'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica firmato in data 07.01.2014 dall'Avv. Vita Alessandra;

Considerato che il conferimento dell'incarico all'Avv. Vita, per effetto di quanto previsto dagli atti sopra citati, non comporta alcun onere di spesa aggiuntivo in carico al Comune rispetto al contributo già previsto nella Convenzione per l'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica;

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro dell' Avvocato dell'Ufficio Unico di Avvocatura, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Vita Alessandra così come stabilito nel menzionato contratto del 07.01.2014;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) di costituirsi in giudizio nella causa promossa con atto di appello al Tribunale di Rimini notificato in data 29.07.2013 (prot. n. 24213), al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di conferire l'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Alessandra Vita alle condizioni previste nel contratto di incarico

professionale stipulato in data 07.01.2014;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di dare atto che il presente atto non comporta aggravio di spesa o minori entrate;

5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed al Dirigente del Settore 5 (Affari legali).

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....